



COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

ORDINANZA N° 22

DEL 28 AGO. 2014

**Oggetto: COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI
DA ATTIVITÀ AGRICOLA. Revoca Ordinanza n. 62 del 01/06/2012.**

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 24 della direttiva 19 Novembre 2008, n. 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la direttiva europea 200/29/CE;

Vista l'Ordinanza n. 62 del 01/06/2012 riguardante disposizioni in merito alla prevenzione degli incendi, che non permetteva la bruciatura degli sfalci;

Visto il Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, nuovo art. 256-bis, comma 6-bis;

Vista la nota dell'11/07/2014 del Comando Forestale della R.S. Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Enna con la quale viene fissato il periodo a rischio di incendio boschivo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno;

Vista la nota del 05/08/2014 dell'Anci Sicilia avente ad oggetto: "Combustione dei residui vegetali provenienti dall'attività agricola; emanazione ordinanza sindacale di cui al comma 8 dell'art. 14 decreto legge del 24 giugno 2014 n. 91";

Considerato che

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, peraltro, ai sensi dell'art. 179 del T.U. ambientale, D.Lgs. n. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra, qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il

profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi comprese la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;

- l'art. 179, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e che il recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;
- l'art. 185 del T.U. ambientale, D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lett.f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lett.b), paglia, sfalci, e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti, ma potrebbero essere ivi utilizzati, non rientrando nell'applicazione della parte IV del 152/2006;
- altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero dei rifiuti;
- l'art. 14, comma 8, lett. b) del Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 91 inserisce all'art. 256-bis del Decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 6, il seguente comma:
<<6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata>>.

ORDINA

- la REVOCA dell'Ordinanza n. 62 del 01/06/2014;
- che in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art.85 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:
 - 1) la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 50 metri nel fondo agricolo, per tutto il periodo dell'anno tranne dal 15 giugno al 15 ottobre, dall'alba al tramonto. Sono fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni di carattere locale, previa espressa richiesta all'Amministrazione comunale;
 - 2) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - 3) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una dimensione maggiore di metri cinque di diametro, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza delle fiamme ed il fronte del bruciamento. E vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - 4) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo cinque metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati

- prodotti (lo stero è unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
- 5) la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, e 20 metri dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
- resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Sicilia;
 - rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
 - il Comune, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
 - L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative, qualora non sia prevista una specifica sanzione, verrà, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da € 25,00 a € 500,00, con introito dei proventi da parte del Comune;
 - È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune, affissa nei luoghi pubblici;
- sia trasmessa in copia al Comando Stazione Forestale, al Comando Stazione Carabinieri di Leonforte, all'Ufficio di Polizia Municipale sede, all'Ufficio Tecnico sede, alla Prefettura, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste;

INFORMA

Che a norma dell'art. 3 della legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Dalla residenza municipale, addì 27-08-2014



IL SINDACO